

Allegato alla deliberazione n. del2012
Procedure per l'affidamento in partnership della gestione di servizi sanitari,
sociosanitari e sociali

1. Oggetto e finalità

Il presente provvedimento disciplina le procedure di selezione dei soggetti senza scopo di lucro cui affidare in partnership la gestione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali di cui è titolare l'Azienda ULSS per competenza propria, definita dalla legge statale e regionale, ovvero per delega dei Comuni.

Detti servizi perseguono la finalità di assicurare i livelli essenziali di assistenza, di cui al DPCM 29.11.2001 e alla DGR 3972 del 30.12.2002 e sono previsti negli atti programmatori e di pianificazione regionale e locale.

2. Modalità di applicazione

In nessun caso le disposizioni previste nel presente atto potranno essere intese in modo contrastante con i principi dettati dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Nei casi di dubbia interpretazione, da parte dell'Azienda ULSS dovrà essere favorita l'interpretazione che consenta il migliore perseguimento delle finalità sostanziali che hanno determinato la procedura considerata.

3. Tipologie di servizi da affidare in gestione a soggetti terzi

I servizi sanitari, sociosanitari e sociali che possono essere affidati in gestione a terzi appartengono alle seguenti tipologie:

- servizi diurni e residenziali per persone con disabilità;
- servizi diurni e residenziali per persone afferenti alla salute mentale;
- servizi diurni e residenziali per persone con problemi di dipendenza;
- servizi domiciliari e ambulatoriali nell'area della famiglia e della protezione e cura dei minori;
- servizi domiciliari, ambulatoriali e scolastici nell'area della disabilità e della salute mentale;
- servizi domiciliari e ambulatoriali nell'area della dipendenza;
- servizi domiciliari ambulatoriali, diurni e residenziali nell'area della non autosufficienza;
- servizi domiciliari ambulatoriali diurni e residenziali trasversali alle varie aree;
- servizi sanitari e socio sanitari domiciliari, ambulatoriali diurni, residenziali e/o specialistici;
- attività previste in progetti a finanziamento vincolato;
- iniziative sperimentali e di studio.

I servizi diurni e residenziali per persone con disabilità, sia congenita che acquisita in età adulta, per persone con problemi alcol-droga-correlati e per persone con disturbo mentale sono articolati a seconda della tipologia e della gravità della problematica personale, dell'eventuale stadio patologico in cui si trova l'utente e, soprattutto, delle prospettive e degli obiettivi di salute e di crescita personale che vengono perseguiti.

4. Individuazione dei singoli servizi oggetto di affidamento in partnership

Con propria deliberazione, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS approva il bando per la presentazione di dichiarazioni di disponibilità alla coprogettazione e alla gestione di una o più tipologie di servizi.

Il bando viene adottato generalmente nell'anno di scadenza per i servizi gestiti da terzi i cui rapporti convenzionali sono in scadenza, e all'occorrenza, per i servizi di nuova istituzione e per le attività previste in progetti a finanziamento vincolato e in iniziative sperimentali e di studio.

5. Soggetti cui affidare la gestione dei servizi

Alle procedure di coprogettazione in questione possono partecipare i soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, commi quarto e quinto della legge 328/2000 e i soggetti di cui all'art. 34 del D.lvo 163/2006.

6. Requisiti soggettivi e di idoneità tecnica e finanziaria

I soggetti interessati alla gestione dei servizi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti soggettivi:

- o ininterrotta iscrizione al competente albo o registro regionale e/o prefettizio, in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto (società cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, organizzazione di volontariato, ente con personalità giuridica di diritto privato, ...), a partire da un anno dopo la data di costituzione ovvero negli ultimi dieci anni;
- o i soggetti di recente costituzione non ancora iscritti nei rispettivi registri regionali devono produrre idonea dichiarazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'albo regionale e il possesso dei necessari requisiti; la regolarizzazione della documentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di stipula del rapporto convenzionale, pena la risoluzione del rapporto stesso, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale ritardo non è imputabile al soggetto gestore.
- o previsione nel proprio statuto delle attività oggetto della procedura di affidamento;

requisiti di idoneità tecnica:

- o per i servizi già gestiti dallo stesso soggetto, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, di cui alla LR 22/2002 o analoga legislazione statale e regionale per i servizi ubicati in territorio extra Regione Veneto, ovvero, allo stato, dell'autorizzazione al funzionamento;
- o ove il soggetto abbia gestito servizi esclusi dall'accreditamento, l'aver intrattenuto rapporti convenzionali con enti pubblici per la gestione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali, senza che siano intervenute contestazioni sui servizi resi;

requisiti di idoneità finanziaria:

- o aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale non inferiore alla metà del valore stimato annuo del servizio oggetto del bando;
- o aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto del bando non inferiore a un quarto del valore stimato annuo del servizio oggetto del bando.

7. Commissione di coprogettazione

Nel bando viene nominata la Commissione di coprogettazione con il compito di:

1. formare l'elenco, di cui all'art. 8, attribuendo i relativi punteggi ai soggetti disponibili alla gestione dello specifico servizio;
2. individuare i soggetti collocati nei primi cinque posti del medesimo elenco da invitare alla fase di coprogettazione;
3. individuare, preferibilmente tra i propri componenti, le persone incaricate di gestire la fase della coprogettazione a nome dell'Azienda Ulss;
4. formulare l'esito della procedura di coprogettazione e proporre al Direttore Generale l'approvazione dello stesso, l'adozione del progetto di gestione del servizio e la stipula del relativo rapporto convenzionale, di cui il progetto è parte integrante.

Possono essere componenti della Commissione: il Direttore del Distretto sociosanitario, un titolare di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa del Distretto, un Dirigente Amministrativo dell'Azienda Ulss, i Direttori o Responsabili delle unità operative competenti dei servizi in questione, altri dipendenti dell'azienda esperti nella specifica materia.

8. Elenco dei soggetti disponibili alla gestione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Per ogni servizio, i soggetti che, in risposta al bando di cui all'art. 4, presentano la propria disponibilità alla gestione dello stesso e che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, vengono inseriti in apposito elenco, ordinato secondo i seguenti criteri di priorità:

- radicamento territoriale ed esperienze in loco di valorizzazione delle reti solidaristiche della comunità locale fino a punti 10
- pregresse esperienze specifiche di gestione continuativa di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento fino a punti 10
- consolidati rapporti pluriennali di cooperazione e coprogettazione con l'Azienda ULSS senza che siano intervenute contestazioni sui servizi resi fino a punti 10
- investimenti con proprie risorse strutturali/patrimoniali nel territorio di riferimento dell'azienda fino a punti 10
- partecipazione alle attività di pianificazione locale dei servizi (Piano di Zona e piani attuativi) fino a punti 5
- per i bandi relativi all'attuazione di progetti a finanziamento vincolato, partecipazione all'elaborazione del progetto stesso fino a punti 15

È fatto divieto ai soggetti di partecipare alla procedura di coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa procedura in raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cooperative sociali sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della disponibilità alla gestione del servizio, per quali consorziati partecipano alle procedure di coprogettazione.

9. Fase di coprogettazione

Nella fase di coprogettazione si perviene ad una definizione concertata della gestione del servizio tra i soggetti invitati a partecipare alla procedura, mediante un tavolo di lavoro finalizzato alla formulazione del progetto di gestione del servizio e all'individuazione del soggetto gestore, che può anche assumere la forma di raggruppamento temporaneo di impresa di due o più soggetti partecipanti al tavolo. Una volta concertato il progetto, i soggetti che hanno partecipato fattivamente al tavolo di concertazione sono invitati a presentare singolarmente o collettivamente un'offerta economica. Si procede quindi alla negoziazione delle condizioni economiche e delle clausole della convenzione di affidamento della gestione del servizio. In presenza di più offerte economiche presentate da soggetti che non raggiungono tra loro un'intesa, la Commissione negozia con il soggetto che ha presentato l'offerta economica più conveniente.

Qualora la possibilità di una definizione concertata del progetto di gestione del servizio tra i soggetti che partecipano alla procedura dia esito negativo, verrà richiesto agli stessi soggetti di presentare, singolarmente o collettivamente:

- o una proposta di progetto di gestione del servizio e l'individuazione del soggetto gestore;
- o un'offerta economica.

La Commissione individuerà il progetto migliore nell'osservanza dei seguenti parametri e criteri di specificazione:

- progetto fino a punti 40

- 1) - referenze del soggetto partecipante, di cui all'art. 8, il cui punteggio finale va ridotto del 50% fino a punti 10
- 2) - adeguatezza del progetto al perseguimento degli obiettivi assistenziali per gli utenti fino a punti 5
- 3) - elementi di innovazione rispetto agli obiettivi, agli standard di prestazione, di metodo e di livello organizzativo fino a punti 5
- 4) - esistenza di strumenti e procedure interne di valutazione e previsione della tempistica fino a punti 5

- 5) - valenze innovative del progetto con riferimento ai processi di formazione e qualificazione del personale fino a punti 5
 - 6) - capacità del progetto di attivare risorse complementari a livello sociale, culturale e operativo fino a punti 5
 - 7) - possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento fino a punti 5
- offerta economica fino a punti 60

Con il soggetto che ha presentato il progetto migliore la Commissione procede quindi alla negoziazione delle condizioni economiche e delle clausole della convenzione di affidamento della gestione del servizio.

10. Procedura di selezione accelerata

Per la realizzazione di progetti a finanziamento vincolato, i cui termini di avvio siano stati fissati dall'ente finanziatore in tempi ristretti, e per iniziative sperimentali e di studio derivanti da situazioni di urgenza o imprevedibilità, l'Azienda ULSS potrà prescindere dall'emanazione di apposito bando e invitare alla procedura di coprogettazione i soggetti che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali in materie affini nell'ambito territoriale dell'azienda ovvero che hanno partecipato all'elaborazione del progetto oggetto di finanziamento.

11. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento

Per i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla LR 22/2002 e alle deliberazioni di Giunta Regionali attuative (in particolare le DGR n. 64 del 16.1.2007 e n. 1831 dell'11.7.2008), l'Azienda ULSS attribuisce in capo al soggetto gestore il compito di richiedere e ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, salvo diversa disposizione regionale. Per i servizi di nuova istituzione, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento devono essere conseguiti entro nove mesi dalla data di stipula del rapporto convenzionale, pena la risoluzione del rapporto stesso, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale ritardo non è imputabile al soggetto gestore.

12. Atto di affidamento

L'affidamento del servizio viene formalizzato con la stipula di apposita scrittura negoziale (convenzione).

Il rapporto non è tacitamente rinnovabile.

L'atto di affidamento deve prevedere specifiche clausole di rinegoziazione per la disciplina di quegli aspetti che necessitano nel corso del rapporto di adeguata revisione, segnatamente allo scopo di garantire la permanenza del medesimo equilibrio contrattuale ovvero allo scopo di assicurare regolazione ad eventi imprevisti o imprevedibili.

Per ogni servizio affidato in gestione a terzi, l'Azienda ULSS nomina il referente aziendale in funzione di direttore dell'esecuzione.

Il soggetto affidatario deve presentare annualmente e al termine del periodo convenzionale il "documento di esecuzione" del lavoro, che riporta i risultati sia quantitativi che di valutazione degli obiettivi raggiunti, nonché di riprogrammazione dell'attività. Su questo documento il referente aziendale esprime il proprio parere, in termini di verifica dei servizi e delle prestazioni erogate e di valutazione dei risultati ottenuti.

13. Durata del rapporto convenzionale

Per i servizi di tipo continuativo, al fine di consentire ai soggetti gestori di programmare ed attuare progetti a lungo termine, anche nel segno del radicamento dei servizi nel territorio, i rapporti convenzionali di cui alle procedure in questione potranno avere durata dai tre ai cinque anni, in proporzione all'impegno assunto dal soggetto gestore con l'offerta iniziale, accolta in sede di stipula del rapporto convenzionale, in termini di investimento di risorse proprie, anche economiche, nelle fasi di avvio dei servizi affidati.

Nel caso di attività previste in progetti a finanziamento vincolato e di iniziative sperimentali e di studio, la durata del rapporto convenzionale è corrispondente alla durata del progetto o dell'iniziativa in questione.

14. Pubblicizzazione

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, il presente provvedimento e i successivi bandi di individuazione dei servizi da affidare in gestione a soggetti del privato sociale vengono pubblicati integralmente sul sito web aziendale.

Gli avvisi per estratto dei bandi vengono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pari pubblicità viene data agli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento. Detti risultati vengono altresì comunicati individualmente a tutti i partecipanti ai singoli bandi.

15. Riserva

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di procedere alla stipula del rapporto convenzionale anche qualora un solo soggetto abbia partecipato alla procedura di coprogettazione, sempre che tale stipula sia ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda.

Altresì, l'Azienda ULSS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere la negoziazione ovvero di non procedere alla stipula del rapporto convenzionale, anche successivamente all'emanazione del bando e alla conclusione della fase di coprogettazione, qualora la stessa non abbia prodotto un progetto conveniente o idoneo alla gestione del servizio di che trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare pretesa alcuna.